



## TRIBUNALE DI LAGONEGRO

**OGGETTO: Protocollo d'intesa sulla gestione delle procedure concorsuali.**

Al fine di una migliore trattazione dei rispettivi affari, la Procura della Repubblica del Tribunale di Lagonegro, in persona del Procuratore capo Dott. Vittorio Russo, il Tribunale di Lagonegro in persona del Presidente f.f. Dott. Claudio Scorza, ed il Giudice della sezione fallimentare Dott.ssa Giuliana Santa Trotta, ritengono opportuno stilare il presente documento contenente le linee guida cui sono interessati entrambi gli uffici, di Procura e Tribunale, volte: allo snellimento dello scambio di informazioni utili ai fini delle indagini penali, con effetto di recupero anche delle risorse distratte; alla raccolta di dati inerenti la tipologia, la qualità dei soggetti, ed il valore dei beni compresi nella procedura in quanto sintomatici di movimenti di ricchezza suscettibili di approfondimento da parte degli inquirenti.

### **Rapporti e comunicazioni tra ufficio di Procura e Tribunale fallimentare nella fase pre-fallimentare.**

In primo luogo il Tribunale trasmetterà al Procuratore gli atti relativi alla fase prefallimentare nei casi in cui, nel corso dell'espletamento dell'istruttoria, emergano "gravi motivi" che, ai sensi dell'art 238 co. 2 L.F., determinano il presupposto dell'avvio di un'indagine penale (si pensi a condotte di spoliazione del fallendo tali da far presumere che, al momento della sentenza dichiarativa di fallimento, non saranno rinvenute risorse utili alla procedura).

### **Rapporti e comunicazioni tra ufficio di Procura e Tribunale fallimentare nella in occasione di procedure di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione.**

Il Tribunale fallimentare provvederà a comunicare alla Procura, a mezzo pec, le domande di concordato che perverranno unitamente a tutti gli allegati depositati fornendo altresì tutte le indicazioni che si riveleranno utili nell'ambito della procedura concordataria quali:

- Provvedimenti di fissazione udienze

- Relazioni giurate di stima dei professionisti attestanti la fattibilità del piano concordatario insieme alle relazioni ex art 160 L.F. e 172 L.F., il piano e tutti gli altri documenti depositati ex art 161 L.F.
- Tutti i provvedimenti di rigetto e/o revoca delle proposte di concordato, affinché l'Ufficio di Procura possa avanzare richiesta di fallimento;
- Ipotesi in cui emergano gravi insufficienze nelle perizie giurate dei professionisti attestanti la fattibilità del piano;

L'Ufficio di procura provvederà, all'atto di iscrizione degli atti ricevuti nei propri registri, a comunicare alla Cancelleria Fallimentare il nominativo del PM assegnatario del fascicolo il quale potrà visionare e consultare tutti gli atti posti a corredo, estraendo in copia quelli di interesse per il procedimento penale senza previa autorizzazione del G.D.

Nel prosieguo della procedura concordataria, il Tribunale Fallimentare provvederà ad informare tempestivamente il PM titolare, laddove dovessero emergere elementi sintomatici che portino ad ipotizzare come probabili dei collegamenti tra procedure concordatarie apparentemente autonome ma riconducibili, nei fatti, agli stessi soggetti o gruppi di interesse al fine di trasferire fraudolentemente il compendio aziendale dall'una all'altra impresa, con distrazione totale di beni ed utilità.

Nell'ipotesi in cui la domanda concordataria dovesse essere stata dichiarata inammissibile e successivamente la società dichiarata fallita, il Tribunale valuterà di nominare un curatore, nella persona di un professionista diverso dal commissario giudiziale, stante l'incompatibilità eventuale ed ipotetica desunta dai reati propri ascrivibili al commissario ai sensi degli artt. 236 e ss. L.F.

Allo stesso modo andranno trasmessi tutti gli atti ed i documenti riguardanti accordi di ristrutturazione ai sensi degli artt. 182bis e ss. L.F.

### **Prescrizioni al commissario giudiziale**

Laddove dovesse accertare l'esistenza di atti in frode o distrattivi, o ancora operazioni societarie sospette, anche se risalenti nel tempo, dovrà provvedere a darne segnalazione con idonea relazione indirizzata non solo al Tribunale fallimentare ma anche alla Procura della Repubblica, anche prima ed indipendentemente dalla relazione ex art 172 L.F. destinata ai creditori.

The image shows two handwritten signatures and a set of initials. The signature on the left is a stylized, cursive 'A' with a horizontal line extending to the left. The signature on the right is a more complex, cursive signature. Below the right signature are the initials 'M' and 'P' written in a simple, blocky font.

## **Rapporti e comunicazioni tra ufficio di Procura e Tribunale fallimentare nella fase fallimentare.**

Il Tribunale fallimentare provvederà a comunicare alla Procura della Repubblica a mezzo pec la sentenza dichiarativa di fallimento, curando di fornire tutte le indicazioni utili all'individuazione della procedura fallimentare mettendo a disposizione del PM (anche a mezzo di PG delegata) presso la Cancelleria fallimentare, il fascicolo ai fine di una rapida consultazione ed estrazione in copia degli atti ivi contenuti, senza previa autorizzazione del G.D.

Il PM titolare del procedimento, una volta registrata la sentenza di fallimento procederà ad inviare al G.D. copia dei provvedimenti ostensibili eventualmente messi nel corso del procedimento penale, segnalando l'ipotesi di inadempimento significativo dell'obbligo di trasmissione alla Procura della relazione ex art. 33 L.F.

### **Prescrizioni per i curatori.**

Al fine di fornire tempestive e compiute informazioni al PM, il curatore provvederà, prima ancora del deposito della relazione ex art. 33 L.F., nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale (art. 30 L.F.):

- a comunicare alla Procura della Repubblica l'indirizzo P.E.C. della procedura fallimentare, allegando, altresì, stampa della scheda riportante tutti i dati di esso curatore, ivi compreso il suo personale indirizzo P.E.C.;
- a dare immediata notizia alla Procura della Repubblica del mancato deposito delle scritture contabili, una volta decorso il termine per il deposito delle stesse ex art. 16, co. 3, L.F., fornendo altresì copia del perfezionamento della notifica;
- a comunicare se eventualmente le scritture siano custodite presso un depositario indicandone compiutamente nominativo e recapito;
- ad evidenziare prontamente, comunicandolo anche alla Procura della Repubblica, il riscontro di palesi manovre occultatrici e/o distrattive (sia dei documenti che del patrimonio) e di eventuali altri elementi sintomatici delle suddette condotte;
- a riferire, in caso di rinvenimento presso l'azienda fallita di soggetti giuridici o fisici diversi e/o formalmente estranei alla stessa, gli estremi dell'azienda rinvenuta in loco e l'identità delle persone fisiche di cui abbia riscontrato la presenza, fornendo altresì notizie in merito alla proprietà dei locali destinati all'esercizio dell'attività aziendale;

- a segnalare i seguenti dati: presenza o meno di cespiti; nominativi di eventuali dipendenti rilevati dai mod. 770 (eventualmente da assumere a s.i.); eventuali soggetti a conoscenza delle vicende gestorie (ad es., chi, all'interno dell'azienda, effettua i pagamenti o dà indicazioni sulla redazione del bilancio e sulla concreta tenuta dei libri contabili ovvero, ancora, assume decisioni e adotta direttive operative, al fine di individuare un gestore reale diverso da quello formale);
- a rispettare la prescrizione di cui all'art. 87, co. 3, L.F. e, quindi, richiedere al fallito una volta completato l'inventario, se vi siano altri beni e/o attività sottratte all'inventario, con l'ammonimento che in caso di mendacio incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 220 L.F.;
- a depositare direttamente presso la Procura della Repubblica la copia della relazione contenente i superiori dati, anziché depositarne duplice copia nella cancelleria del Tribunale;
- a depositare la prima relazione nel più breve lasso di tempo dopo la dichiarazione di fallimento, in modo da fornire le preliminari notizie, utili ad inquadrare la vicenda fallimentare e, comunque, subito dopo aver effettuato l'inventario;
- a strutturare in maniera più dettagliata possibile il "passivo fallimentare", non limitandosi alla mera indicazione dell'ammontare e/o delle categorie di credito, quanto piuttosto individuare categorie di creditori (chirografari, ipotecari, privilegiati, tardivi ecc.), e descrivere, ove possibile, anche le cause fondanti tali crediti (per es., mancato pagamento delle imposte, mancato pagamento ai fornitori ecc.), in modo comunque da offrire indicazioni che consentano di comprendere al meglio le cause del dissesto e individuare le relative responsabilità;
- ad assumere direttamente (ove ritenuto necessario o meramente opportuno), nella sua veste di pubblico ufficiale, informazioni dai creditori che hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, circa la natura del credito vantato e altre circostanze utili, che possano rivelarsi di interesse sotto il profilo penalistico (con chi, all'interno dell'azienda, si sono intrattenuti i rapporti; modalità operative e gestionali dell'azienda fallita);
- a verificare ed evidenziare se, tra coloro che presentano domanda di insinuazione al passivo, vi siano anche parenti del fallito o, comunque, soggetti strettamente legati da vincoli familiari e/o commerciali e/o meramente amicali (in condizioni, così, di acquisire nuovamente utilità dall'azienda fallita);
- a segnalare il più compiutamente possibile i dati identificativi dei principali creditori e evidenziare le ipotesi in cui il maggior creditori sia il l'Amministrazione Fiscale;

- a dichiarare sotto la sua responsabilità, all'atto del deposito dell'istanza di chiusura del fallimento, di aver assolto l'obbligo di trasmissione all'ufficio di Procura di tutte le relazioni ex art. 33 L.F., necessarie per la ricostruzione della vicenda fallimentare;
- a compilare e depositare il questionario [allegato A) del presente protocollo], riguardante la c.d. pre-relazione, agli uffici di procura entro e non oltre 30 gg. dalla dichiarazione di fallimento.

### **Sulla relazione ex art. 33 L.F.**

Come noto, l'art. 33 comma 1 L.F. prevede che il curatore entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento presenti al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e eventualmente di estranei alla società.

Atteso che in ragione dell'esiguità del termine previsto, non sempre è possibile l'elaborazione di relazione completa, i curatori saranno comunque tenuti, entro il termine di 60 giorni, al deposito di relazione sommaria, che orientativamente fornisca le prime indicazioni, relazionando sulle attività compiute (a titolo meramente esemplificativo: apposizione dei sigilli, inventario, convocazione ed audizione del fallito, individuazione dei creditori e di debitori, comunicazione ad istituti di credito, tracciatura delle comunicazioni postali, acquisizione ed esame delle scritture contabili, apertura del cassetto fiscale, accertamenti presso il PRA e conservatoria) e sui riscontri ottenuti (art. 33 c. 2).

La prima relazione ex art. 33 indicherà:

- le generalità complete e l'attuale domicilio del fallito, ovvero degli amministratori, degli amministratori di fatto se riscontrati, dei sindaci e dei liquidatori nel caso in cui il fallimento riguardi società;
- l'accesso alla sede legale e alle eventuali sedi operative dell'impresa;
- le dichiarazioni rese dall'imprenditore in merito alle cause del fallimento;
- quali scritture contabili sono state consegnate o comunque rinvenute;
- le eventuali cause pendenti;
- i contratti pendenti;
- se esistono atti di disposizione suscettibili di revocatoria;

- l'attivo rinvenuto o da recuperare;
- prospettazione in ordine ai tempi di predisposizione del programma di liquidazione;
- eventuale acquisizione di elementi (documentali e/o testimoniali) tali da far ritenere che l'attività d'impresa fosse diretta da un imprenditore/amministratore di fatto;
- prime informazioni sull'entità del passivo, tipologie dei debiti ed epoca di formazione; cause dello stato di dissesto;
- informazioni su eventuali condotte distrattive ed elementi utili ai fini delle valutazioni in ordine alla responsabilità civile e penale dell'imprenditore;
- se non siano stati rinvenuti in sede di inventario beni che, invece, risultavano essere nella disponibilità del soggetto fallito;
- se risultino cessioni di beni o di azienda, o di rami della stessa per valori incongrui o a favore di persone fisiche o giuridiche riconducibili alla medesima compagine sociale del fallito o a soggetti collegati;
- se sussistono elementi tali da far ritenere l'eventuale prosecuzione, da parte del fallito, anche per interposta persona, di attività di impresa;
- l'eventuale presenza di soci occulti.

### **Rapporto Riepilogativo Periodico**

Ai sensi dell'art. 33 c. 5 il Curatore ogni sei mesi, successivi alla presentazione della prima relazione, redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte e delle ragioni che ostano alla chiusura della procedura (a titolo esemplificativo: esistenza di giudizi pendenti e stato degli stessi, per cui non si giustifica la chiusura anticipata ex art. 118 2 co. L.F., attività di liquidazione dell'attivo ancora in corso), accompagnato dal conto della gestione, allegando copia dell'estratto conto relativo al conto corrente intestato alla curatela, ove attivato.

Nel prosieguo della procedura, il Tribunale Fallimentare provvederà ad informare tempestivamente il P.M. titolare dei casi in cui dovessero emergere elementi sintomatici che portino ad ipotizzare collegamenti tra procedure fallimentari apparentemente e formalmente autonome, tali da ingenerare il dubbi che possano riguardare società riconducibili ai medesimi soggetti e/o gruppi d'interessi, con la finalità di trasferire fraudolentemente il compendio aziendale dall'una all'altra, con successivo fallimento di tutte e distrazione totale dei beni e delle utilità.


**Rapporti e comunicazioni tra organi della procedura fallimentare in relazione alle misure di prevenzione.**

Qualora emergano fatti e/o elementi sintomatici della pericolosità personale del fallito e comunque dei soggetti riconducibili alla società fallita, il tribunale trasmetterà tutte le informazioni utili suscettibili di approfondimento investigativo per la richiesta di misure di prevenzione.

*Lagonegro, 12 Luglio 2018*


Il Presidente del Tribunale f.f.

(Dott. Claudio Scorza)



Il giudice delegato

Dott.ssa ~~Giriana~~ Santa Trotta



Il Procuratore Capo

(Dott. Vittorio Russo)

